



COPIA

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	13
ADUNANZA	26.06.2012
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemiladodici** addi **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ZANINI ACHILLE LUIGI	SINDACO	Presente
2 - GUZZARDO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
3 - BARBIERI DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
4 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5 - BERNOCCHI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
6 - CANEVARI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
7 - PRINA EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
8 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Assente
9 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
10 - DE SIMONE FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
11 - PELIZZARI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
12 - STEFANINI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
13 - POLETTI GIAN ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

All'adunanza del Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, anche gli assessori esterni Porchera Oscar Danilo e Vailati Giovanni.

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. MASSIMO SEMINARI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANINI ACHILLE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 13 del 26.06.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO preliminarmente atto che alle ore 20,40 accede all'aula consiliare il Consigliere Oscar Stefanini determinando l'aumento dei Consiglieri presenti da 9 a 10;

UDITA, illustrazione dell'Assessore al Bilancio Vailati Giovanni;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 e succ. modificazioni, nonché l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012, n. 276, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012, fissandone l'applicazione a regime all'anno 2015;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province e i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dal precitato art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale, composta da n. 24 articoli, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale – elaborata tenendo conto delle nuove disposizioni legislative fino ad oggi emanate;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti dell'imposta municipale propria in base al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al D. Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;

DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale Propria (IMU) saranno determinate annualmente con apposita deliberazione;

PRECISATO pertanto che con successiva deliberazione consiliare si determineranno le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012;

RITENUTO di riservarsi di modificare o integrare il presente Regolamento alle disposizioni che verranno emanate, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del Consigliere Stefanini Oscar che presenta una mozione relativamente all'IMU sulla seconda casa da discutere nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Stefanini, De Simone), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" che si compone di n. 24 articoli;
3. Di dare atto che detto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 – data di istituzione dell'IMU in via sperimentale;
4. Di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti dell'imposta municipale propria in base al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all'art. 4 del DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44;
5. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio finanziario 2012 verranno determinate con successivo atto deliberativo;
6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Stefanini, De Simone), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
F.TO Dott. Massimo Seminari

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to ZANINI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MASSIMO SEMINARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Monte Cremasco, li 12 LUG. 2012

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e registrata al n....305./2012 reg;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MASSIMO SEMINARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° e 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134., comma 4° del D. Lgs 267/2000.

Monte Cremasco, li 26/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MASSIMO SEMINARI

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.

Monte Cremasco, li 12 LUG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Seminari)

Massimo Seminari

COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE/

DETERMINAZIONE C/C - ~~57C~~ - ~~REST. SERV.~~

N° 13 DEL 26/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario Pini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati
- Art. 3 - Definizione di aree fabbricabili e terreni agricoli
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale
- Art. 11 - Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico
- Art. 12 - Esenzioni ed altre forme di agevolazione
- Art. 13 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 14 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 15 - Versamenti
- Art. 16 - Dichiarazione
- Art. 17 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Rimborsi e compensazione
- Art. 21 - Contenzioso
- Art. 22 - Funzionario Responsabile
- Art. 23 - Rinvio
- Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune e descritti nell'art. 2 del D.Lgs 504/92, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3 – Definizione di aree fabbricabili e terreni agricoli

1. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi coi propri contribuenti, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono soggetti passivi anche i possessori di immobili, di cui al precedente periodo, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente regolamento, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non modificano la quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 6 - Base imponibile

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 3, art. 5 del D.Lgs. 504/92.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. A partire dall'anno 2013 si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune, di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
5. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento a favore:
 - degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
 - degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
 - degli immobili locati.
6. Allo Stato compete la metà della imposta versata da calcolarsi con l'aliquota dello 0,38 per cento su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di pluralità di pertinenze della stessa categoria sarà considerata tale quella comunicata all'Ufficio Tributi dal contribuente.

Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione verrà riproporzionata in dodicesimi nel caso in cui in corso d'anno vengano meno le condizioni previste per la sua applicazione. A tal fine il mese durante il quale una delle due condizioni viene meno sarà computato per intero solo se la condizione che dà luogo alla detrazione si protrarrà per almeno quindici giorni. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'articolo 8 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai soli fini della detrazione sono equiparati ad abitazione principale e relative pertinenze gli immobili assegnati IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) od a soci di cooperative indivise.
3. Ex coniugi: l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In tal caso l'IMU dovrà essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per l'immobile nonché della maggiorazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1^a rata.

Art. 11 – Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 12– Esenzioni ed altre forme di agevolazione

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e fino ad Euro 15.500,00,
- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 e fino ad Euro 25.500,00,
- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino ad Euro 32.000,00.

Art. 13- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Nel caso in cui il terreno sia posseduto da due o più soggetti e condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari che abbia i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Art. 14 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 Giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 Dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad Euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1 Ottobre 2012.

Art. 17 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 12,00.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 17, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad Euro 12,00.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 546 del 31/12/1992 e s.m.i..

Art. 22 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.